

SUCCESSIONE: PROFILI GENERALI

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dei **Profili generali in materia di successione.**

01. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. APERTURA DELLA SUCCESSIONE

L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.

Articolo 457

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

La successione può quindi essere definita come un *fenomeno giuridico di carattere generale che comporta una modificazione nel soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, per cui un soggetto subentra in uno o più rapporti giuridici che fanno capo a un altro soggetto.*

La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.

Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte. Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie, eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "iure proprio" e non "iure successionis".

RICORDA *Iure proprio.* Per diritto proprio. La perifrasi è usata nel nostro ordinamento nell'ambito del diritto privato, in particolare in materia di successioni *mortis causa*: indica i diritti che vengono acquistati a seguito della morte di una persona, ma non per effetto della successione alla medesima (ad esempio, il diritto alla somma oggetto di un'assicurazione stipulata sulla propria vita dal de cuius).

Nell'ambito della successione si distingue tra:

successione a titolo **universale** in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto;

successione a titolo particolare, detta **legato**, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.

E' una differenza importante **perché**:

l'**erede** si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore";

il **legatario** non risponde dei debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque la facoltà di rinunciarvi.

L'acquisizione di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in **qualsiasi momento**.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto **può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine** entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, **anche in quelle di natura tributaria**: quelle attive (quali, ad esempio, i crediti di imposta) ma anche quelle passive (tributi, arretrati, interessi).

RICORDA: **L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi**. Questo il semplice dettato dell'art. 8 del D.Lgs. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative in materia tributaria.

Sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, a dispetto della chiarezza della norma, l'Agenzia delle entrate ha trovato alcune criticità poi definitivamente tramontate con la circolare 29/2015 mediante la quale ha specificato che **la disposizione è applicabile anche nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento** del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento o degli istituti deflativi del contenzioso.

RICORDA ANCORA: **L'art. 8 del d.lgs. 472/1997, assume carattere generale** come confermato peraltro in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui **la trasmissibilità «è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità»** (Cassazione n. 12754 del 6 giugno 2014).

Dunque, agli eredi sono applicabili solamente le sanzioni in caso di ritardi che sono imputabili agli stessi per le rate scadute non pagate o pagate in ritardo, ma dopo la morte del de cuius.

L'**attivo ereditario** è composto da tutti i beni e diritti detenuti dal *de cuius*.